Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (UE) N. 432/2014 DEL CONSIGLIO**

del 22 aprile 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

(GU L 126 del 29.4.2014, pag. 1)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 138 del 13.5.2014, pag. 112 (432/2014)

▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 432/2014 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (UE) n. 43/2014 ([1]) il Consiglio ha fissato, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2) Le possibilità di pesca assegnate alle navi dell'Unione nelle acque della Norvegia e delle Isole Færøer e alle navi della Norvegia e delle Isole Færøer nelle acque dell'Unione, nonché le condizioni di accesso reciproco alle risorse nelle rispettive acque, sono stabilite ogni anno a seguito di consultazioni sui diritti di pesca detenuti secondo la procedura di cui agli accordi o ai protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia ([2]) e con le Isole Færøer ([3]), rispettivamente. In attesa che si concludano le consultazioni sugli accordi per il 2014, il regolamento (UE) n. 43/2014 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock in questione. Le consultazioni con la Norvegia e con le Isole Færøer si sono concluse rispettivamente il 12 marzo 2014 e il 13 marzo 2014. Inoltre, il 28 marzo 2014 si sono concluse le consultazioni fra Stati costieri per quanto riguarda il melù e fra l'Unione, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa per quanto riguarda l'aringa atlantico-scandinava. Ciò ha permesso alla Norvegia e all'Unione di discutere accordi di reciprocità in materia di accesso alle risorse nelle acque rispettive. È quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 43/2014.

(3) Conformemente all'esito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia, l'Unione può autorizzare le navi dell'Unione a prelevare fino al 10 % in più del contingente a essa assegnato, purché tali quantitativi utilizzati in eccesso siano detratti dal contingente

([1]) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

([2]) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

([3]) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

▼B

dell'Unione per il 2015. Allo stesso modo, l'Unione può prelevare nel 2015 quantitativi inutilizzati corrispondenti a un massimo del 10 % del contingente assegnatole nel 2014. È opportuno consentire tale flessibilità nella fissazione di tali possibilità di pesca, allo scopo di assicurare condizioni di parità per le navi dell'Unione, permettendo agli Stati membri interessati di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità. Qualora uno Stato membro non abbia optato per l'utilizzo del contingente di flessibilità per uno stock particolare, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n 847/96 continuino ad applicarsi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 40/2013.

(4) Nella sua seconda riunione annuale del 2014, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato possibilità di pesca che comprendono un totale ammissibile di catture (TAC) per il sugarello cileno. La SPRFMO ha inoltre ridefinito la zona specifica cui si applicheranno massimali di cattura e di sforzo nella pesca di fondo a partire dal 4 maggio 2014. È opportuno che tali disposizioni siano recepite nel diritto dell'Unione.

(5) È necessario chiarire una serie di disposizioni riguardanti determinati stock, il regime di gestione dello sforzo per la sogliola della Manica occidentale e un obbligo specifico di comunicazione nell'ambito della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali.

(6) I limiti di cattura e le limitazioni dello sforzo di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano rispettivamente a decorrere dal 1º gennaio e dal 1º febbraio 2014. Anche le disposizioni del presente regolamento riguardanti i limiti di cattura e lo sforzo di pesca dovrebbero pertanto applicarsi a partire da tali date. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. Tuttavia, i limiti di cattura e dello sforzo per la pesca di fondo nella zona specificata dalla SPRFMO dovrebbero applicarsi a decorrere dal 4 maggio 2014. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura e regimi di limitazione dello sforzo incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unionee, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014

Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso;

▼B

2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 18 bis

Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

1. Il presente articolo si applica ai seguenti stock:

a) eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa;

b) melù nelle acque dell'Unione e in quelle internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV;

c) sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId;

d) sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e in quelle internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV;

e) sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1;

f) sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa;

g) aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II;

h) merluzzo carbonaro nel Mare del Nord;

i) passera di mare nel Mare del Nord;

j) le aringhe nel Mare del Nord a nord di 53° N;

k) le aringhe nelle zone IVc e VIId;

l) eglefino nella zona IIIa.

2. Per qualsiasi stock di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % al massimo del contingente inizialmente assegnatogli nell'allegato I. Lo Stato membro interessato notifica per iscritto alla Commissione la sua decisione. All'atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione per il 2014.

3. I quantitativi utilizzati nel 2014 nell'ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti, tonnellata per tonnellata, nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2015 allo Stato membro in questione.

4. I quantitativi non utilizzati nell'ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2015 allo Stato membro in questione.

▼B

5. I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

6. Qualora uno Stato membro si sia avvalso dell'opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per un particolare stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano a tale stock per il suddetto Stato membro.»;

3) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano le proprie catture o il proprio sforzo nella pesca di fondo nella zona della convenzione alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo in tale periodo e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.»;

4) all'articolo 32, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'anno precedente entro il 31 gennaio 2014.»;

5) l'allegato IA è modificato a norma dell'allegato I del presente regolamento;

6) l'allegato IB è modificato a norma dell'allegato II del presente regolamento;

7) l'allegato IJ è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

8) l'allegato IIC è modificato a norma dell'allegato IV del presente regolamento;

9) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;

10) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unionee europea*.

▼B

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Tuttavia:

a) l'articolo 1, punto 3, si applica a decorrere dal 4 maggio 2014; e

b) l'articolo 1, punto 8, si applica a decorrere dal 1º febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

1) la voce relativa al brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Brosmio *Brosme brosme*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	13		
Spagna	46		
Francia	548		
Irlanda	53		
Regno Unito	264		
Altri	13 ([1])		
Unione	937		
Norvegia	2 923 ([2]) ([3]) ([4])		
TAC	3 860	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
([2]) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).
([3]) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia, questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-):
3 000
([4]) Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia sono pescati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:
Molva (LIN/*5B67-) 5 500
Brosmio (USK/*5B67-) 2 923
([5]) I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t:
2 000»

2) la voce relativa al brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Brosmio *Brosme brosme*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0		
Danimarca	165		
Germania	1		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	4		
Unione	170		
TAC	Non pertinente»	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

▼B

3) la voce relativa al pesce tamburo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Pesce tamburo *Caproidae*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	31 291		
Irlanda	88 115		
Regno Unito	8 103		
Unione	127 509		
TAC	127 509»	TAC analitico	

4) la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	IIIa (HER/03A.)
Danimarca	19 357 (2)		
Germania	310 (2)		
Svezia	20 248 (2)		
Unione	39 915 (2)		
Isole Færøer	600 (3)		
TAC	46 750	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(2) Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).
(3) Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).»

▼B

5) la voce relativa all'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi delle zona IV a nord di 53° 30′ N è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N (HER/4AB.)
Danimarca	80 026		
Germania	49 675		
Francia	23 226		
Paesi Bassi	59 291		
Svezia	4 782		
Regno Unito	65 022		
Unione	282 022		
Norvegia	136 311 (2)		
TAC	470 037	TAC analitico	

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.
50 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) (1)
Unione	50 000

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).»

6) la voce relativa all'aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	866 (1)		
Unione	866		
TAC	470 037	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»

▼B

7) la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Aringa ([1]) *Clupea harengus*	Zona:	IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	5 692		
Germania	51		
Svezia	916		
Unione	6 659		
TAC	6 659	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

([1]) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.»

8) la voce relativa all'aringa nelle zone IV, VIId e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Aringa ([1]) *Clupea harengus*	Zona:	IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	65		
Danimarca	12 526		
Germania	65		
Francia	65		
Paesi Bassi	65		
Svezia	61		
Regno Unito	238		
Unione	13 085		
TAC	13 085	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

([1]) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.»

▼B

9) la voce relativa all'aringa nelle zone IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	IVc, VIId (2) (HER/4CXB7D)
Belgio	9 229 (3)		
Danimarca	1 153 (3)		
Germania	716 (3)		
Francia	12 800 (3)		
Paesi Bassi	22 837 (3)		
Regno Unito	4 969 (3)		
Unione	51 704		
TAC	470 037		TAC analitico

(1) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(3) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).»

10) la voce relativa all'aringa nelle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	VIIg (1), VIIh (1), VIIj (1) and VIIk (1) (HER/7G-K.)
Germania	248		
Francia	1 380		
Irlanda	19 324		
Paesi Bassi	1 380		
Regno Unito	28		
Unione	22 360		
TAC	22 360		TAC analitico

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:
— a nord dalla latitudine 52° 30′ N,
— a sud dalla latitudine 52° 00′ N,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.»

▼B

11) la voce relativa al merluzzo bianco nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	10 (1)		
Danimarca	3 177 (1)		
Germania	80 (1)		
Paesi Bassi	20 (1)		
Svezia	556 (1)		
Unione	3 843		
TAC	3 972	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.»

12) la voce relativa al merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	821 (1)		
Danimarca	4 720 (1)		
Germania	2 992 (1)		
Francia	1 015 (1)		
Paesi Bassi	2 667 (1)		
Svezia	31 (1)		
Regno Unito	10 827 (1)		
Unione	23 073		
Norvegia	4 726 (2)		
TAC	27 799	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(2) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nell'ambito di tale quota vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)
Unione	20 054»

▼B

13) la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	382 (1)		
Unione	382		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»

14) la voce relativa al merluzzo bianco nella zona VIId è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	VIId (COD/07D.)
Belgio	70 (1)		
Francia	1 360 (1)		
Paesi Bassi	40 (1)		
Regno Unito	150 (1)		
Unione	1 620		
TAC	1 620		TAC analitico

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.»

15) la voce relativa alla rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	45		
Danimarca	1 152		
Germania	18		
Paesi Bassi	16		
Regno Unito	269		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

▼B

16) la voce relativa alla rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	2 191		
Francia	2		
Portogallo	436		
Unione	2 629		
TAC	2 629»		TAC analitico

17) la voce relativa all'eglefino nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
Belgio	11		
Danimarca	1 898		
Germania	121		
Paesi Bassi	2		
Svezia	224		
Unione	2 256		
TAC	2 355»		TAC analitico

18) la voce relativa all'eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	238		
Danimarca	1 637		
Germania	1 042		
Francia	1 816		
Paesi Bassi	179		
Svezia	165		
Regno Unito	27 002		
Unione	32 079		
Norvegia	6 205		
TAC	38 284		TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)
Unione	23 862»

▼B

19) la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 (1)		
Unione	707		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»

20) la voce relativa al merlano nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	929		
Paesi Bassi	3		
Svezia	99		
Unione	1 031		
TAC	1 050»		TAC precauzionale

21) la voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	326		
Danimarca	1 410		
Germania	367		
Francia	2 119		
Paesi Bassi	815		
Svezia	3		
Regno Unito	10 193		
Unione	15 233		
Norvegia	859 (1)		
TAC	16 092		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nell'ambito di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)
Unione	10 320»

▼B

22) la voce relativa al merlano nelle zone VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7A-C)
Belgio	202		
Francia	12 400		
Irlanda	5 747		
Paesi Bassi	101		
Regno Unito	2 218		
Unione	20 668		
TAC	20 668»		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

23) la voce relativa al merlano e al merluzzo giallo nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merlano e merluzzo giallo *Merlangius merlangus* e Pollachius pollachius	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (WHG/04-N.) per il merlano; (POL/04-N.) per il merluzzo giallo
Svezia	190 (1)		
Unione	190		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.»

24) la voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Molva azzurra *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	28 325 (1)		
Germania	11 013 (1)		
Spagna	24 013 (1) (2)		
Francia	19 712 (1)		
Irlanda	21 934 (1)		
Paesi Bassi	34 539 (1)		
Portogallo	2 231 (1) (2)		
Svezia	7 007 (1)		
Regno Unito	36 751 (1)		
Unione	185 525 (1) (3)		
Norvegia	100 000		
Isole Færøer	15 000		
TAC	1 200 000		TAC analitico

(1) Condizione speciale: di cui fino alla seguente percentuale può essere pescata nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1):
61,4 %

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(3) Condizione speciale: di cui fino al seguente quantitativo può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 25 000»

▼B

25) la voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Molva azzurra *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	177 983 (1) (2)		
Isole Færøer	25 000 (3) (4)		
TAC	1 200 000	TAC analitico	

(1) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(2) Condizioni speciali: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):
44 496
Tale limite di cattura nella zona IV corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:
25 %
(3) Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.
(4) Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):
6 250»

26) la voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI, VII è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (BLI/5B67-)
Germania	24		
Estonia	4		
Spagna	74		
Francia	1 693		
Irlanda	6		
Lituania	1		
Polonia	1		
Regno Unito	431		
Altri	6 (1)		
Unione	2 240		
Norvegia	150 (2)		
Isole Færøer	150 (3)		
TAC	2 540	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).
(3) Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30' N e della zona VIb.»

▼B

27) la voce relativa alla molva nelle acque dell'Unione della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona IV (LIN/04-C.)
Belgio	16		
Danimarca	243		
Germania	150		
Francia	135		
Paesi Bassi	5		
Svezia	10		
Regno Unito	1 869		
Unione	2 428		
TAC	2 428»	TAC analitico	

(28) la voce relativa alla molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	32		
Danimarca	6		
Germania	115		
Spagna	2 332		
Francia	2 487		
Irlanda	623		
Portogallo	6		
Regno Unito	2 863		
Unione	8 464		
Norvegia	5 500 ([4]) ([5]) ([1])		
Isole Færøer	200 ([2]) ([3])		
TAC	14 164	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	

_____

([1]) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6X14.):
2 000

([2]) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:
Molva (LIN/*5B67-) 5 500
Brosmio (USK/*5B67-) 2 923

([1]) I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in t:
3 000

([2]) Compreso il brosmio. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30' N (LIN/*6BAN.).

([3]) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.):
75»

▼B

29) la voce relativa alla molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	7		
Danimarca	835		
Germania	23		
Francia	9		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	75		
Unione	950		
TAC	Non pertinente»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

30) la voce relativa allo scampo nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	947		
Germania	0		
Regno Unito	53		
Unione	1 000		
TAC	Non pertinente»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

31) la voce relativa al gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	2 308		
Svezia	1 243		
Unione	3 551		
TAC	6 650»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

▼B

(32) la voce relativa al gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente

«Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	357		
Svezia	123 ([1])		
Unione	480		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

([1]) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»

33) la voce relativa alla passera di mare nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	60		
Danimarca	7 830		
Germania	40		
Paesi Bassi	1 506		
Svezia	419		
Unione	9 855		
TAC	10 056»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

▼B

34) la voce relativa alla passera di mare nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	6 407 ([1])		
Danimarca	20 823 ([1])		
Germania	6 007 ([1])		
Francia	1 202 ([1])		
Paesi Bassi	40 045 ([1])		
Regno Unito	29 633 ([1])		
Unione	104 117		
Norvegia	7 514		
TAC	111 631		TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-)
Unione	42 723

([1]) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al capitolo II del titolo II del presente regolamento.»

35) la voce relativa alla passera di mare nelle zone VIId e VIIe è sostituita dalla seguente

«Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	871 ([1])		
Francia	2 903 ([1])		
Regno Unito	1 548 ([1])		
Unione	5 322		
TAC	5 322		TAC analitico

([1]) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al capitolo II del titolo II del presente regolamento.»

▼B

36) la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
Belgio	27		
Danimarca	3 189		
Germania	8 054		
Francia	18 953		
Paesi Bassi	81		
Svezia	438		
Regno Unito	6 175		
Unione	36 917		
Norvegia	40 619 (1)		
TAC	77 536		TAC analitico

(1) Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.»

37) la voce relativa al merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56-14)
Germania	367		
Francia	3 647		
Irlanda	403		
Regno Unito	3 128		
Unione	7 545		
Norvegia	500 (1)		
TAC	8 045		TAC analitico

(1) Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).»

38) la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	880 (1)		
Unione	880		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.»

▼B

39) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	11		
Germania	20		
Estonia	11		
Spagna	11		
Francia	185		
Irlanda	11		
Lituania	11		
Polonia	11		
Regno Unito	729		
Unione	1 000		
Norvegia	1 000 (1)		
TAC	2 000		TAC analitico

(1) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).»

▼C1

40) la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	768 (2)		
Danimarca	26 530 (2)		
Germania	800 (2)		
Francia	2 417 (2)		
Paesi Bassi	2 434 (2)		
Svezia	7 101 (1) (2)		
Regno Unito	2 254 (2)		
Unione	42 304 (1) (2)(2)		
Norvegia	256 936 (3)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

(1) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-): 247
Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(2) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

(3) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:
74 500
Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.):
3 000

▼B

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa	IIIa e IVbc	IVb	IVc	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1º gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014.
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	15 918
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	4 112
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0»

41) la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	31 490		
Spagna	33		
Estonia	262		
Francia	20 996		
Irlanda	104 967		
Latvia	194		
Lithuania	194		
Paesi Bassi	45 922		
Poland	2 217		
Regno Unito	288 666		
Unione	494 941		
Norvegia	22 179 ([1]) ([2])		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	

([1]) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

([2]) Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):
51 387

▼B

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1º gennaio al 15 febbraio 2014 e dal 1º settembre al 31 dicembre 2014	Acque norvegesi della zona IIa
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)
Germania	19 005	2 557
Francia	12 671	1 703
Irlanda	63 351	8 524
Paesi Bassi	27 715	3 727
Regno Unito	174 223	23 445
Unione	296 965	39 956»

42) la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sgombrol *Scomber scombrus*	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	46 677 (1)		
Francia	310 (1)		
Portogallo	9 648 (1)		
Unione	56 635		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

(1) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	3 920
Francia	26
Portogallo	810»

43) la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4A-N)
Danimarca	19 437 (1)		
Unione	19 437 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

(1) Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.»

▼B

44) la voce relativa alla sogliola nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SOL/24-C.)
Belgio	991		
Danimarca	453		
Germania	793		
Francia	198		
Paesi Bassi	8 945		
Regno Unito	510		
Unione	11 890		
Norvegia	10 (1)		
TAC	11 900		TAC analitico

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.).»

45) la voce relativa alle sogliole nelle zone VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sogliole *Solea* spp.	**Zona:**	VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	403		
Portogallo	669		
Unione	1 072		
TAC	1 072»		TAC precauzionale

46) la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	**Zona:**	IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	22 300 (1)		
Germania	47 (1)		
Svezia	8 437 (1)		
Unione	30 784		
TAC	33 280		TAC precauzionale

(1) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A.).»

▼B

47) la voce relativa allo spratto e catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 546 (2)		
Danimarca	122 383 (2)		
Germania	1 546 (2)		
Francia	1 546 (2)		
Paesi Bassi	1 546 (2)		
Svezia	1 330 (1) (2)		
Regno Unito	5 103 (2)		
Unione	135 000		
Norvegia	9 000		
TAC	144 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Inclusi i cicerelli.
(2) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C).»

48) la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	31 (3)		
Danimarca	13 397 (3)		
Germania	1 183 (1) (3)		
Spagna	249 (3)		
Francia	1 111 (1) (3)		
Irlanda	843 (3)		
Paesi Bassi	8 065 (1) (3)		
Portogallo	28 (3)		
Svezia	75 (3)		
Regno Unito	3 188 (1) (3)		
Unione	28 170		
Norvegia	3 550 (2)		
TAC	31 720		TAC precauzionale

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).
(2) Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (JAX/*04-C.).
(3) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*4BC7D).»

▼B

49) la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IVa, nelle zone VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)
Danimarca	11 432 (1) (3)		
Germania	8 920 (1) (2) (3)		
Spagna	12 167 (3)		
Francia	4 591 (1) (2) (3)		
Irlanda	29 708 (1) (3)		
Paesi Bassi	35 790 (1) (2) (3)		
Portogallo	1 172 (3)		
Svezia	675 (1) (3)		
Regno Unito	10 757 (1) (2) (3)		
Unione	115 212		
Isole Færøer	1 700 (4)		
TAC	116 912	TAC analitico	

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2014, può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).
(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).
(3) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2A-14).
(4) Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf e VIIh.»

50) la voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarki*	**Zona:**	IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	106 152 (1)		
Germania	20 (1) (2)		
Paesi Bassi	78 (1) (2)		
Unione	106 250 (1)		
Norvegia	15 000		
Isole Færøer	7 000 (3)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OT2/*2A3A4).
(2) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.
(3) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.»

▼B

51) la voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarki*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

52) la voce relativa al pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Pesce industriale	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	800 ([1]) ([2])		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

([1]) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
([2]) Condizione speciale: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.).»

53) la voce relativa ad altre specie nelle acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Altre specie	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	140 ([1])		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

([1]) Da pescare esclusivamente con palangari.»

▼B

54) la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Altre specie	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	40		
Danimarca	3 625		
Germania	409		
Francia	168		
Paesi Bassi	290		
Svezia	Non pertinente (1)		
Regno Unito	2 719		
Unione	7 250 (2)		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale	

(1) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.»

55) la voce relativa ad altre specie nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Altre specie	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	4 000 (1) (2)		
Isole Færøer	150 (3)		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale	

(1) Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).
(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
(3) Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56° 30′ N (OTH/*46AN).»

▼B

ALLEGATO II

L'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

1) la voce relativa all'aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)
Belgio	9 (1)		
Danimarca	9 333 (1)		
Germania	1 635 (1)		
Spagna	31 (1)		
Francia	403 (1)		
Irlanda	2 417 (1)		
Paesi Bassi	3 341 (1)		
Polonia	472 (1)		
Portogallo	31 (1)		
Finlandia	145 (1)		
Svezia	3 459 (1)		
Regno Unito	5 968 (1)		
Unione	27 244 (1)		
Norvegia	24 519 (2)		
TAC	418 487	TAC analitico	

(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque dell'Unione, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN):
24 519»

▼B

2) la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
Germania	2 480		
Greece	307		
Spagna	2 766		
Irlanda	307		
Francia	2 276		
Portogallo	2 766		
Regno Unito	9 622		
Unione	20 524		
TAC	Non pertinente»	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

3) la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi della zona XIV è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
Germania	1 800 ([1])		
Regno Unito	400 ([1])		
Unione	2 200 ([1])		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

([1]) Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:
1. non possono essere pescati tra il 1º aprile e il 31 maggio 2014;
2. possono essere pescati esclusivamente nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 1F e CIEM XIV in almeno 2 delle 4 aree seguenti:

Codici di dichiarazione	Limiti geografici
COD/GRL1	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e ad est di 35°15'O.
COD/GRL2	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 62°30'N e 63°45'N ad est di 44°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e tra 44°00'O e 35°15'O.
COD/GRL3	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e a est di 42°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 59°00'N e 62°30'N ad est di 44°00'O
COD/GRL4	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 60°45'N e 59°00'N ad ovest di 44°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e ad ovest di 42°00'O.»

▼B

4) la voce relativa al merluzzo bianco nelle zone I e IIb è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	7 667 (3)		
Spagna	14 260 (3)		
Francia	3 718 (3)		
Poland	3 035 (3)		
Portogallo	2 806 (3)		
Regno Unito	5 172 (3)		
Altri Stati membri	250 (1) (3)		
Unione	36 908 (2)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(3) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.»

5) la voce relativa al merluzzo bianco e all'eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua* e *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Vb (acque delle Isole Færøer) (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05B-F.) per l'eglefino
Germania	19		
Francia	114		
Regno Unito	817		
Unione	950		
TAC	Non pertinente»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

6) la voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Ippoglosso atlantico *Hippoglossus hippoglossus*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)
Portogallo	125		
Unione	125		
Norvegia	75 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Da pescare con palangari (HAL/*514GN).»

▼B

7) la voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Ippoglosso atlantico *Hippoglossus hippoglossus*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (HAL/N1GRN.)
Unione	125		
Norvegia	75 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN).»

8) la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Granatieri *Macrourus* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)
Unione	40 (1)		
TAC	Non pertinente (2)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G).
60

Condizioni speciali:

è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514N1G) e *Macrourus berglax* (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.»

▼B

9) la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Granatieri *Macrourus* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	40 (1)		
TAC	Non pertinente (2)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/N1GRN.) e *Macrourus berglax* (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G).
60

Condizioni speciali:

è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514N1G) e *Macrourus berglax* (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.»

10) la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	257		
Francia	154		
Regno Unito	789		
Unione	1 200		
TAC	Non pertinente»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

11) la voce relativa alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dalla seguente:

«**Specie:**	Molva azzurra *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	880		
Germania	60		
Francia	96		
Paesi Bassi	84		
Regno Unito	880		
Unione	2 000		
TAC	1 200 000 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.»

▼B

12) la voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Molva e molva azzurra *Molva molva* and *molva dypterygia*	**Zona:**	Vb (acque delle Isole Færøer) (LIN/05B-F.) per la molva (BLI/05B-F.) per la molva azzurra
Germania	439		
Francia	975		
Regno Unito	86		
Unione	1 500 ([1])		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

([1]) Le catture accessorie di granatieri e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 500»

13) la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	1 325		
Francia	1 325		
Unione	2 650		
Norvegia	2 550		
Isole Færøer	1 300		
TAC	Non pertinente»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

14) la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	2 040		
Francia	328		
Regno Unito	182		
Unione	2 550		
TAC	Non pertinente»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

▼B

15) la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Vb (acque delle Isole Færøer) (POK/05B-F.)
Belgio	60		
Germania	372		
Francia	1 812		
Paesi Bassi	60		
Regno Unito	696		
Unione	3 000		
TAC	Non pertinente»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

16) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	25 (1)		
Regno Unito	25 (1)		
Unione	50 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»

17) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	1 925		
Unione	1 925 (1)		
Norvegia	575		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Da pescare a sud di 68° N.»

▼B

18) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	3 781		
Regno Unito	199		
Unione	3 980 (1)		
Norvegia	575		
Isole Færøer	110		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.»

19) la voce relativa agli scorfani nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	766 (1)		
Spagna	95 (1)		
Francia	84 (1)		
Portogallo	405 (1)		
Regno Unito	150 (1)		
Unione	1 500 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»

▼B

20) la voce relativa agli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Scorfani (pelagici) *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14P)
Germania	1 926 ([3]) ([4]) ([1])		
Francia	10 ([3]) ([4]) ([1])		
Regno Unito	14 ([3]) ([4]) ([1])		
Unione	1 950 ([3]) ([4]) ([1])		
Norvegia	800		
Isole Færøer	250 ([2])		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

([1]) Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 31 dicembre 2014.

([2]) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45'O
4	61°00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°30'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

([3]) Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

([4]) Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).»

21) la voce relativa agli scorfani nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	Vb (acque delle Isole Færøer) (RED/05B-F.)
Belgio	9		
Germania	1 196		
Francia	81		
Regno Unito	14		
Unione	1 300		
TAC	Non pertinente»	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

▼B

22) la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Altre specie	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	117 (1)		
Francia	47 (1)		
Regno Unito	186 (1)		
Unione	350 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»

23) la voce relativa ad altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Altre specie (1)	**Zona:**	Vb (acque delle Isole Færøer) (OTH/05B-F.)
Germania	322		
Francia	289		
Regno Unito	189		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.»

24) la voce relativa al pesce piatto nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Pesce piatto	**Zona:**	Vb (acque delle Isole Færøer) (FLX/05B-F.)
Germania	54		
Francia	42		
Regno Unito	204		
Unione	300		
TAC	Non pertinente»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

▼B

ALLEGATO III

«ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno *Trachurus murphyi*	**Zona:**	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	6 552,08		
Paesi Bassi	7 101,78		
Lithuania	4 559,1		
Poland	7 839,05		
Unione	26 052		
TAC	Non pertinente»		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

▼B

ALLEGATO IV

Il testo dell'allegato IIC, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 43/2014 è sostituito dal seguente:

«7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1º febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.»

▼B

ALLEGATO V

«ALLEGATO III

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'unione operanti nelle acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00′ N	77	DK: 25 DE: 5 FR: 1 IE: 8 NL: 9 PL: 1 SV: 10 UK: 18	57
	Specie demersali, a nord di 62° 00′ N	80	DE: 16 IE: 1 ES: 20 FR: 18 PT: 9 UK: 14 Unallocated: 2	50
	Sgombro	Non pertinente	Non pertinente	70 (1)
	Specie industriali, a sud di 62° 00′ N	480	DK: 450 UK: 30	150
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE: 0 DE: 4 FR: 4 UK: 18	13
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O	8 (2)	Non pertinente	4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1º marzo al 31 maggio e dal 1º ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base	70	BE: 0 DE: 10 FR: 40 UK: 20	26
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O	70	DE: 8 (3) FR: 12 (3) UK: 0 (3)	20 (4)
	Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente	22 (4)

▼B

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”	34	DE: 3 DK: 19 FR: 2 NL: 5 UK: 5	20
	Linea di pesca	10	UK: 10	6
	Sgombro	12	DK: 12	12
	Aringa, a nord di 61° N	21	DK: 7 DE: 1 IE: 2 FR: 0 NL: 3 SV: 3 UK: 5	21»

([1]) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
([2]) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.
([3]) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.
([4]) Questi dati sono inseriti tra i dati delle “Attività di pesca con reti da traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.

▼B

ALLEGATO VI

«ALLEGATO VIII

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00′ N	20	20
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00′ N	21	21
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)	15	15
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, II, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela ([1])	Snappers (acque Guyana Francese)	45	45

([1]) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.»